

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 1949

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino » (N. 573) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 167 e <i>passim</i>
CONTI	167
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	167 e <i>passim</i>
MENGGHI, <i>relatore</i>	167 e <i>passim</i>
TARTUFOLI	168
NACUCCHI	168
PIEMONTE	169

« Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. » (N. 602):

PRESIDENTE	170
TARTUFOLI	170 e <i>passim</i>
DI ROCCO	170
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	170

« Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari » (N. 601):

PRESIDENTE	Pag. 172
----------------------	----------

(Di discussione e rinvio)

« Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 7 luglio 1949 nelle provincie di Mantova, Reggio Emilia e Modena » di iniziativa del senatore Menotti ed altri (N. 564):

PRESIDENTE	165 e <i>passim</i>
TARTUFOLI	166 e <i>passim</i>
CONTI	166
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	167

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Allegato, Anglini Nicola, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Grieco, Guarienti, Lanza, Lanzara, Lanzetta, Menghi, Necucchi, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Colombo.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di sussidi ai danneggiati del nubifragio del 7 luglio 1949 nelle provincie di Mantova, Reggio Emilia e Modena » (N. 564) (D'iniziativa del senatore Menotti ed altri).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Menotti ed altri: « Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 7 luglio 1949 nelle provincie di Mantova, Reggio Emilia e Modena ».

TARTUFOLI. Vorrei sollevare una pregiudiziale in merito a questo disegno di legge. Com'è noto i danni causati da nubifragio sono stati ingenti in Italia: infatti se ne sono verificati parecchi in Piemonte, nelle Marche, in Sicilia. Ora, se noi ci facciamo parte diligente per affrontare il problema in questione in tre provincie dell'Emilia, non vedo perchè non dobbiamo trovare il modo di rispondere all'attesa di altre provincie che si trovano nelle stesse condizioni. A mio avviso dovremmo farci iniziatori di una presa di contatto con il Ministero del tesoro per poter sapere fino a qual limite tale Ministero possa venire incontro. Poi dovremmo esaminare il problema sul piano concreto, tenendo conto di tutte le situazioni gravi che si sono verificate in Italia. Comunque, se si vuole affrontare con uno spirito di equità questa iniziativa, bisogna allargarla sul piano generale.

PRESIDENTE. Da comunicazione alla Commissione della seguente lettera della Ragioneria generale dello Stato:

«È qui pervenuto lo schema di disegno di legge di iniziativa degli onorevoli senatori Menotti, Fantuzzi e Pucci (atto del Senato della Repubblica n. 564), concernente l'autorizzazione della spesa di 350 milioni per la concessione di sussidi ai conduttori delle aziende agricole site nei comuni di Gonzaga, Moglia, Pegognana, Suzzara, Reggiolo, Concordia ed altri eventuali comuni limitrofi, danneggiate a seguito del nubifragio del 7 luglio 1949.

«Il sussidio in parola sarebbe concesso (articolo 2) ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai fittavoli in proporzione del danno subito, purchè non inferiore al 50 per cento del valore del raccolto dell'annata agraria 1948. La misura del sussidio sarebbe fissata (articolo 3) dall'Ispettorato provinciale agrario, sentito il parere degli esperti della organizzazione sindacale delle categorie interessate.

«Giusta l'articolo 4 alla spesa di 350 milioni per i sussidi di che trattasi si provvederebbe con le maggiori entrate che risulteranno dal 1° provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50.

«Al riguardo questo Ministero prega di voler considerare che i danni causati dalla grandine, anche dell'entità cui accennano nella rela-

zione gli onorevoli proponenti, possono considerarsi, nell'attuale stadio dell'economia, elementi normali di rischio a carico delle imprese agrarie, le quali si cautelano anche mediante il sistema assicurativo.

«A tale proposito non sembra inopportuno rilevare che, come le imprese agrarie beneficiano dei favorevoli elementi che in alcune annate fanno elevare considerevolmente la produzione, così si ritiene che debbano sopportare le conseguenze di agenti atmosferici sfavorevoli che possono far ridurre o venir meno del tutto la produzione stessa in altre annate.

«Per queste ultime evenienze, come è noto, le disposizioni d'ordine generale prevedono una diminuzione o sospensione dell'onere tributario in dipendenza della diminuzione o annullamento del reddito.

«Ora sembra che il caso in parola sia da fronteggiare alla stregua di tali norme.

«Invero, altrimenti, considerata la questione in termini generali, verrebbe ad affermarsi il principio che, allorché le annate sono favorevoli, lo Stato beneficia (a prescindere ben s'intende, dal fenomeno delle evasioni fiscali) di una maggiore entrata pari alla aliquota di imposta sull'importo del maggior reddito, e, nel caso di annate sfavorevoli, lo Stato stesso viene ad assumersi una parte della perdita del prodotto.

«Attese le considerazioni che precedono e ad evitare il costituirsi di un sì pregiudizievole precedente, sembra a questo Ministero che non sia opportuno assecondare la iniziativa.

«Quanto sopra dispenserebbe dal rilevare:

1° che non sarebbe opportuno demandare all'Ispettorato agrario provinciale la fissazione della misura del sussidio che, invece, dovrebbe essere fissata dal provvedimento;

2° che non sembra sia osservato con l'articolo 4 il disposto dell'articolo 81 della Costituzione circa i mezzi con i quali fronteggiare le spese; invero, a tali effetti, non sembra sufficiente riferirsi ad entrate che potranno essere reperite, essendo, invece, necessario che tali nuove entrate siano già reperite all'atto della predisposizione del provvedimento di spesa».

Ho voluto leggere questa lettera per rispondere alle osservazioni del senatore Tartufoli.

CONTI. Mi riservo di presentare alla Commissione una risposta del Ministro delle fi-

nanze che ho interrogato per sapere se vi fossero provvedimenti a favore dei danneggiati dalla grandine: il Ministro mi ha risposto rilevando che in certi casi può intervenire l'Intendenza di finanza. Questa risposta potrà essere utile per la nostra discussione.

TARTUFOLI. Pregherei anche che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste volesse documentare i danni che si sono verificati in Italia a questo proposito. Inoltre il Ministro dei lavori pubblici potrebbe dirci qualche cosa circa i danni alluvionali a fabbricati.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dato che i danni per nubifragi in Italia, quest'anno, sono stati piuttosto ingenti, un provvedimento del genere sarebbe di una onerosità enorme.

PRESIDENTE. È logico che bisognerà cercare di venire incontro a coloro che subiscono danni per nubifragi. Spesso, infatti, si tratta di danni che possono arrecare un disagio tale da pregiudicare l'ulteriore sviluppo della attività produttiva, specie per la piccola proprietà, per i piccoli fittavoli e i coltivatori diretti. Un aiuto del genere si rende necessario e occorre, quindi, che il legislatore ammetta questo principio. Comunque, propongo di rinviare la discussione del presente disegno di legge ad altra riunione. Resta fermo il voto espresso da alcuni senatori relativo alla richiesta di dati statistici al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello dei lavori pubblici.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino** » (N. 573) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino ».

Faccio presente che avevo pregato il senatore Menghi di riferire sopra questo disegno di legge, ma il senatore Menghi è assente, almeno per il momento. In ogni modo credo che la di-

scussione del disegno di legge possa egualmente essere iniziata perchè non mi sembra che vi siano difficoltà da dover superare. Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

Faccio notare, frattanto, che nel testo del disegno di legge vi è un errore materiale, errore che si riferisce alla data dell'esercizio finanziario. L'esercizio finanziario non può essere quello 1948-49 che si è chiuso con il 30 giugno, ma deve essere quello 1949-50. Occorrerà, quindi, sostituire in tutti e tre gli articoli del provvedimento in esame questa data.

CONTI. Sarei grato all'onorevole Sottosegretario di Stato se volesse darmi qualche schiarimento sul disegno di legge in discussione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso è sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, quindi, alla sorveglianza statale. Noi abbiamo in Italia due Parchi: questo del Gran Paradiso e il Parco nazionale dell'Abruzzo, per il quale è in corso un provvedimento analogo. Questi parchi hanno una duplice finalità: la protezione e la custodia di un particolare tipo di flora, e la protezione e la custodia di una determinata fauna; ad esempio, nel Parco del Gran Paradiso, dello stambecco, del camoscio e via dicendo.

I contributi previsti nel disegno di legge sono erogati per l'attuazione delle finalità del Parco in parola: essi, pertanto, sono destinati al mantenimento del personale di custodia della tenuta, alla manutenzione di caseggiati di abitazione per il personale stesso, ecc.: insomma alle normali spese di gestione.

Certamente, rispetto alle reali necessità di questi Parchi, i contributi che noi stanziamo sono limitati. Si è riuscito tuttavia ad ottenere che, contemporaneamente all'aumento del contributo da parte dello Stato, i due Enti della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino apportassero anch'essi un notevole aumento alla cifra dei loro contributi. Attraverso questi convergenti sforzi, si potrà ottenere una migliore sistemazione ed un miglior funzionamento dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

MENGHI, *relatore*. In merito all'emendamento proposto dal Presidente, mi sembra che esso meriti un più approfondito esame.

Con una lettera che io ho ricevuto il 1º agosto 1949, il Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso afferma in data 23 luglio 1949 che il Comitato esecutivo del Parco nazionale del Gran Paradiso ha tentato di appianare la disperata situazione finanziaria del Parco stesso, che è il più importante Parco nazionale d'Italia. Il disegno di legge in esame è stato approvato il 21 luglio ultimo scorso dalla Commissione di agricoltura e foreste della Camera dei deputati. Nel frattempo si è maturato un fatto nuovo, dato solo come probabile in una precedente lettera: l'intero Consiglio della Regione della Valle d'Aosta a unanimità ha approvato uno stanziamento annuo di 10 milioni per il Parco nazionale del Gran Paradiso. «Se la legge» così prosegue la lettera «potrà fare assegnare con la massima urgenza una cifra annua che si avvicini il più possibile ai milioni 43 e mezzo, la vita del Parco nazionale del Gran Paradiso sarà salva, in quanto 20 milioni sono concessi dallo Stato, 10 milioni dalla Valle D'Aosta e 10 milioni dal Consiglio provinciale torinese. Si tratta di difendere un complesso lavoro umano, ecc.». Questo, però, potrà formare oggetto di un provvedimento futuro. In ogni modo perchè ora si torna indietro? Secondo me, il testo dovrebbe rimanere invariato, in quanto l'emendamento proposto implicherebbe una diminuzione dello stanziamento.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare al senatore Menghi che, mentre siamo licitissimi di approvare l'aumento del contributo, previsto nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, noi non possiamo tuttavia approvare una dizione secondo la quale lo stanziamento avverrebbe in un bilancio ormai chiuso.

MENGHI. Si provvederà a fare degli storni. D'altronde il testo, all'articolo 2, parla appunto di storni per un ammontare di 11 milioni, ottenuti con la riduzione dello stanziamento relativo ad opere pubbliche di bonifica.

TARTUFOLI. Le nostre preoccupazioni sono, mi pare, eccessive, poichè, in sostanza la esigenza essenziale è che l'Ente abbia al più presto la somma di cui ha bisogno. Se finora l'Ente ha potuto sopravvivere, ciò evidentemente è stato possibile perchè l'Ente stesso ha potuto far fronte a tutti i suoi impegni, e

allora il contributo di cui al presente disegno di legge non è destinato a coprire gli oneri del passato, o perchè si è ricorso a debiti, e in tal caso il contributo servirà anche, almeno in parte, a coprire quei debiti. Il problema potrebbe sorgere quando noi negassimo nelle annate successive una determinata integrazione. Ma tale difficoltà non sorge oggi. Il problema attuale è che l'ammontare del contributo possa essere messo al più presto a disposizione dell'Ente e, perchè questo avvenga in armonia con le norme della tecnica legislativa, occorre introdurre l'emendamento.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Debbo fare osservare che preoccupazioni non debbono sorgere neanche per il futuro perchè il primo articolo del disegno di legge dice testualmente: «Il contributo annuo a carico dello Stato... è elevato, ecc.»

NACUCCHI. Mi associo alle osservazioni dei precedenti oratori. È evidente che i fondi necessari non possono essere attinti a un bilancio già chiuso, a meno che non si giunga a dare alla legge, il che è impensabile, effetto retroattivo. Ritengo pertanto indispensabile modificare gli articoli del disegno di legge nel senso indicato dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo ora alla discussione degli articoli. Al primo e al secondo comma dell'articolo 1 metto ai voti il seguente emendamento: sostituire alla data «1948-49» l'altra «1949-50». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo così emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale del Gran Paradiso, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a lire 20.000.000 (venti milioni).

Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sono elevate a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2º e 3º dell'articolo 10

dello stesso decreto legislativo a carico rispettivamente della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che occorre sostituire la data 1949-50 » a quella « 1948-49 » anche negli articoli 2 e 3. Pertanto questi articoli saranno messi in votazione nel testo risultante dalla sostituzione della data anzidetta:

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica è ridotta di lire 11.000.000 (undici milioni).

Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento iscritto nell'esercizio 1949-50 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differite relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

PIEMONTE. In sede di dichiarazione di voto, mi sia consentito di osservare che il contributo previsto nel presente disegno di legge è del tutto insufficiente ai bisogni dell'Ente del Gran Paradiso. Dato che anche il disegno di legge deve tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, mi chiedo se non sia opportuno richiamare l'attenzione del Ministro sull'importanza del problema. Io sono stato recentemente in quei luoghi, e debbo dire che tutto è in rovina. Occorrono almeno 50 milioni. Comunque, quand'anche si approvi il disegno di

legge, si faccia un ordine del giorno in cui si inviti il Governo e gli Enti locali a riesaminare il problema ed a contemplare l'opportunità di ulteriori e maggiori stanziamenti.

Vorrei inoltre osservare che non si comprende per quale ragione l'Ente per il turismo non si trovi tra i finanziatori. Il parco di Cogne è forse il più importante d'Europa, ma si trova in condizioni disastrose. Da cinque mesi non si pagano gli impiegati. Recentemente in un congresso internazionale si è fatto voto perché il Governo italiano provveda.

Debbo pertanto insistere perché all'approvazione del presente disegno di legge si accompagni l'approvazione di un ordine del giorno, in cui si invitino il Governo e gli Enti locali ad un più approfondito esame della materia; occorre, infatti, che il problema sia risolto in maniera adeguata. Mi riservo di presentare un ordine del giorno nel senso già da me chiarito dopo la votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che da parte del senatore Piemonte è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione dell'agricoltura e alimentazione del Senato della Repubblica, considerando la somma importanza scientifica, culturale, educativa, economica e turistica del Parco nazionale del Gran Paradiso;

ritenendo inadeguati e insufficienti gli stanziamenti recentemente votati per la conservazione ed efficienza del Parco stesso, considerato come uno dei più belli e completi di Europa;

invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a prendere accordi col Ministro del tesoro, coll'Amministrazione della Vallata d'Aosta, colla Provincia di Torino e coll'Ente nazionale del turismo, perché sia provveduto al finanziamento definitivo del Parco stesso.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Piemonte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165,
sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. » (N. 602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. ».

Nel predisporre i primi atti occorrenti per l'applicazione della legge 23 aprile 1949 sono state notate nel testo di taluni articoli alcune discordanze che è opportuno eliminare. A tal fine è stato proposto questo disegno di legge.

All'articolo 1, è stata usata, per situazioni sostanzialmente identiche, una diversa dizione; mentre alle lettere *f*) e *g*) si parla di somme stanziare che potranno essere erogate mediante « contributi e spese », nelle lettere *e*) e *h*) tale specificazione è stata omessa, e ciò potrebbe dare luogo a inconvenienti e a errate interpretazioni.

All'articolo 2 della legge 23 aprile 1949, n. 165, è detto che sono stanziati lire 780 milioni « per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca »; invece alla lettera *e*) dell'articolo 3, che riguarda le autorizzazioni di spese per l'Italia meridionale, la dizione « e meccanico-agraria » è omessa. A tale omissione si vuole riparare con la modifica di cui al provvedimento in esame.

TARTUFOLI. Debbo richiamare una considerazione che feci su un intervento del senatore Braschi a proposito dell'inserimento di queste parole. D'accordo con il Ministro Segni fu stabilito che avremmo dovuto semplificare la dizione, altrimenti poteva sorgere il dubbio che si volesse escludere determinati campi di sperimentazione, come, ad esempio, la sperimentazione gelso-bacologica, per la quale si hanno due stazioni, una a Padova e l'altra a Ascoli.

Ora si viene con questa dizione « e meccanico-agraria » a dettagliare e non vorrei che potessero sembrare esclusi gli altri campi di sperimentazione. A tale scopo desidero che questa mia spiegazione, che risponde alla stessa volontà del Ministro, resti a verbale. Quando diciamo « di sperimentazione agraria » dobbiamo intendere un complesso di sperimentazioni, in

cui è compresa anche la parte meccanico-agraria; voler specificare per taluni settori significa limitare l'attività sperimentale. Per queste ragioni io sono contrario alla modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Vorrei far notare che nell'articolo 2 che riguarda l'Italia settentrionale vi è questa specificazione. Ora, per un senso direi quasi di eutimia è necessario che anche nell'articolo 3, che riguarda l'Italia meridionale, non sia omessa la menzione della attività di sperimentazione meccanico-agraria, altrimenti si potrebbe arrivare alla conclusione che l'Italia meridionale sia esclusa da ogni sperimentazione meccanico-agraria. Naturalmente le osservazioni che ha fatto il senatore Tartufoli resteranno a verbale.

DI ROCCO. Vorrei sapere se il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura è in grado di dirmi le modalità di erogazione di questi fondi per le regioni meridionali, ed in particolar modo per la Sicilia. In altri termini è il Ministro della agricoltura che assegnerà il fondo globale e poi saranno i vari assessori che li destineranno, o è sempre il centro che destinerà tali fondi?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. In generale vi è un programma di sperimentazione agraria che prevede, a seconda delle esigenze specifiche delle varie regioni, la intensificazione di certe forme di sperimentazione in relazione a quello che è il programma agricolo generale. In pratica i finanziamenti vengono assegnati agli Istituti di sperimentazione. Per quel che riguarda la Regione siciliana, come d'altronde per le altre regioni, noi determiniamo una somma che viene assegnata agli assessorati, e poi gli assessorati provvedono a suddividerla.

PRESIDENTE. Con l'articolo 4 del disegno di legge in esame si elimina un errore materiale. Infatti nel testo del primo comma dell'articolo 11 è detto « ai sensi dell'articolo 2 » invece che « ai sensi dell'articolo 3 ».

Con l'articolo 5 si elimina un altro errore. Infatti il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946, richiamato nel secondo comma dell'articolo 11, è rettificato nel modo seguente: « n. 37 » anziché « n. 237 ».

Con l'articolo 6 si modifica il testo del secondo comma dell'articolo 18, in cui si dice « la ripartizione della somma ». Tale dizione non sem-

bra corrispondere al testo della legge, dato che nessuna ripartizione di somma è stabilita dalla legge fra le zone dell'Italia meridionale ed insulare. Pertanto sembra più opportuno dire: «la destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge»

Con l'articolo 7 si sostituisce il testo dell'articolo 19 che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero della agricoltura, perchè nell'articolo 19 non si fa cenno della autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 5, la quale, per l'articolo 7 della legge 5 marzo 1948, n. 121, fa carico anch'essa al bilancio di questo Ministero.

TARTUFOLI. Forse bisogna anche aggiungere il riferimento all'articolo 18, che riguarda la questione dei 55 miliardi da destinare ai bacini montani.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Tartufoli.

Se non si fanno altre osservazioni passiamo ora alla discussione degli articoli. Metto in votazione l'articolo 1:

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il testo dell'articolo 1 lettere e) ed h) è sostituito dal seguente:

e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

h) lire 200 milioni per contributi e spese per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

(È approvato).

Art. 3.

Il testo dell'articolo 3, lettera e) è sostituito dal seguente:

e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca.

(È approvato).

Art. 4.

Nel testo del primo comma dell'articolo 11 le ultime parole «ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355».

(È approvato).

Art. 5.

Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma dell'articolo 11 è rettificato nel modo seguente: «n. 37» anziché «n. 237».

(È approvato).

Art. 6.

Il testo del secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: «la destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge».

(È approvato).

All'articolo 7 il senatore Tartufoli ha proposto di aggiungere il riferimento all'articolo 18 alla fine dell'articolo 7 stesso. Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

25ª RIUNIONE (29 settembre 1949)

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 7.

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire cinque milioni per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari » (Numero 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Debbo fare osservare che all'articolo 1 del disegno di legge è opportuno introdurre una modifica. L'articolo 1 dice: « Per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari, da indirsi in Italia . . . ».

Quando il testo fu redatto, la Conferenza doveva ancora avvenire; essendosi essa ormai svolta, la dizione anzidetta rappresenta una incongruenza. Si propone pertanto di sostituire la dizione dell'articolo 1 con la seguente:

Art. 1.

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari, è autorizzato a favore dell'Istituto Nazionale di economia agraria un contributo di lire 5.000.000.

La Ragioneria generale ha espresso parere favorevole a questa modifica.

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e successive variazioni ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sono ridotte, rispettivamente, di lire 3 milioni e di lire 2 milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-1949.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.